

10. Potrei continuare, ma a che pro? I cenni che ho dato sono piú che sufficienti a dare l'idea della mia distanza, ormai temo incolmabile, dalla vita universitaria che mi circonda. Uno stato di cose, quello della cultura superiore corrente oggi in Italia, di cui lo shakespeariano folletto Puck probabilmente direbbe, rivolto al suo re Oberon: «Signore, che matti sono questi mortali» («*Lord, what fools these mortals be*», 3.2.115). Non voglio dire che sono un uomo savio, no. Ma ahimé, di Puck, di Robin Goodfellow, io non ho né l'eterna giovinezza né l'inesauribile buonumore. La vicenda del giusromanismo in Italia e nel mondo occidentale non è quella allegra, vivace, multipla che riempie di sé il *Sogno di una notte di mezz'estate*. In tempi andati, vi assicuro, sarei stato disposto, per amor di questo mio mestiere, anche a mascherarmi con una testa d'asino come Nick Bottom, il tessitore, e a recitare in sua vece la parte di Piramo nel *Piramo e Tisbe* che gli artigiani mettono in scena nell'atto quinto. Ma oggi di rimboccarmi le maniche e di rimettermi al lavoro non ho piú l'energia. Altro non posso fare che seguire in dignitoso silenzio Puck quando, alla fine dell'atto quinto, ha urbanamente salutato e ringraziato il pubblico. Dice succintamente il copione: 'Exit'.

professori e degli altri animali universitari che la circondano sino a soffocarla con i loro mediatibondi consigli. Vedremo.

9. Vedremo. O meglio, si vedrà. Perché confesso che, pur sopravvivendo, io non intendo interessarmi piú a queste cose. Il massimo che io possa fare è ribadire quanto ho sostenuto da tempo in uno scritto *L'Università oggi* (cfr. PDR 1, 249 ss.) e di segnalare che l'Università italiana ha bisogno, per ridiventare attendibilmente università, perlomeno di queste fondamentali riforme. In primo luogo, rinunciare all'ubbía del cosí detto 'insegnamento a distanza', di cui la realizzazione piú contro-produttore e piú ridevole è quella dell'Università *on line* (undici sedi in tutta la penisola all'insegna del motto '*sapere aude hic et nunc*', che bello). In secondo luogo, con legge dotata di adeguato corredo di sanzioni, obbligare i docenti a svolgere, dal lunedì al venerdì, un congruo numero di ore sicuramente lavorative, impiegandolo in lezioni, esercitazioni e colloqui su temi di ricerca. In terzo luogo, vietare ai professori ordinari gli incarichi suppletivi di insegnamento, pur se gratuiti, specie presso altre università e limitare rigorosamente le loro eventuali attività professionali private *extra* o *intra moenia*. In quarto luogo, abolire le molte piccole 'università di campanile', che sono prive di attrezzature e biblioteche adeguate, hanno in organico un limitato numero di docenti effettivi e fanno esagerato ricorso all'insegnamento a contratto, alle *lectiones magistrales* sostitutive prestate da personalità di passaggio e ad altre trovate intese a mascherare l'anemia scientifica e didattica dell'istituzione. In quinto luogo, ripristinare l'efficienza e la dignità che spetta ai licei (ed ai loro vari indirizzi educativi), dirottando sulla licenza liceale molti impieghi e molte private professioni che di studi superiori non hanno nessun bisogno e abolendo il valore legale dell'ormai svalutissimo titolo di 'dottore'!

gnando ad occhi aperti (cfr., da ultimo, S. Cassese, *Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato*, Torino 2009, p. 244). Non inutile invece, anzi addirittura prezioso, sempre a mio avviso, è il ricorso alla comparazione critica col diritto romano, se severamente studiato e insegnato in sede universitaria, nell'analisi dei problemi giuridici moderni. Dalla comparazione critica tra le due espressioni giuridiche (quella romana antica e quella dei vari ordinamenti vigenti ai tempi nostri) sortirebbero certamente molte constatazioni di ingenuità e incompletezza della realtà antica, ma sortirebbero altrettanto certamente moltissime diagnosi curative e perfezionative delle realtà contemporanee.

8. Ma sono progetti realizzabili in concreto, o sono invece solamente sogni, queste diagnosi curative che ho fatto e di cui nei miei scritti ho già largamente parlato, riparlato e forse straparlato, da inguaribile 'nazionalista' ed 'euroscettico' quale sono? Ahimé, forse erano all'inizio progetti seri e attuabili, ma sono ormai, oggi come oggi, diventati poco meno che sogni. Sull'onda di un'interpretazione superficiale e vile dei moti studenteschi del '68 i governi hanno fatto a gara, sopra tutto in Italia, nel procedere, per amor di quieto vivere, verso la banalizzazione degli studi universitari e, in particolare, verso la liquamazione degli studi di cui qui mi occupo, che sono quelli della giurisprudenza. Si sono sopra tutto distinti in quest'opera liquidatoria i governi italiani, sia di destra e sia di sinistra, succedutisi negli ultimi venti anni. Attualmente il governo in carica non mi è precisamente gradito, ma onestà mi impone di ammettere che la titolare del ministero dell'istruzione si è comportata finora in maniera apprezzabile e dà segni rilevanti di accingersi seriamente ad affrontare il problema della struttura e del funzionamento dell'insegnamento universitario e della ricerca. Il pericolo è che essa venga sopraffatta dalla ristrettezza dei mezzi finanziari a sua disposizione, nonché, dico io, dagli egoismi e dalle trappole dei

dalla comprensione di quelle norme. La comprensione (interpretazione) può essere infatti diversa tra i destinatari e può altresì variare per molti motivi col passar del tempo. Il così detto 'diritto vivente' è un dato ineliminabile della realtà sociale, e la storia del diritto ne registra innumerevoli manifestazioni. Non tenerne conto è un grave errore. Un errore che i giuristi romani dei periodi preclassico e classico non commisero e che i giuristi delle cancellerie imperiali post-classiche cercarono anch'essi quanto più possibile di evitare.

6.3. Punto terzo. L'adeguamento del diritto alla società politica cui inerisce implica che, nella realtà quotidiana, le sue norme siano osservate e applicate solo se siano 'persuasive' per il cittadino medio. Meglio è che esse emergano tacitamente per via di consuetudine dalla prassi e seguano le variazioni delle consuetudini. Quando invece si ricorre, per urgenza o per fretta, alla formulazione esplicita e imperativa delle leggi, la immediata applicazione delle norme è garantita dalla forza di cui dispongono i governanti, ma difficilmente i principi posti arbitrariamente a base delle leggi resistono col tempo alla scarsa o nulla persuasione dei consociati. Il diritto non è un '*a priori*' che possa essere agevolmente imposto alla società politica. Al contrario, è il risultato dell'accertamento di ciò di cui la società politica ha bisogno. Non si presume, si desume.

7. I tre punti orientativi ora segnalati emergono lucidamente, ripeto, dalla studio storico della lunga e alterna esperienza del *ius Romanorum*. È assolutamente inutile, almeno a mio avviso, figurarsi che il diritto romano (quello degli storici non quello dei pandettisti), oltre ad esserne un innegabile precedente cronologico, sia altresì un valido precedente *ad substantiam* (e come tale utilizzabile) di vari diritti moderni e del vagheggiato 'diritto europeo', se non addirittura di quel 'diritto globale' che taluni vanno so-

elemento indispensabile per l'esistenza degli stati. Anche se in modo piú approssimativo e insicuro, le strutture di una società politica, di una società umana che sia (o si proclami) indipendente da ogni altra, possono reggere a sufficienza col collante della buona volontà dei soci o eventualmente col contributo della libera accettazione da parte loro di principi dettati da una potenza sovrumana in cui credono. Il diritto è solo una fascia di contenimento piú salda e durevole del complesso statale, specie se esente da dipendenze religiose. È un assetto di direttive, di 'norme', che fissa precise sanzioni e connessi apparati applicativi nell'ipotesi di trasgressione delle stesse. È perciò che si dice che lo stato perfetto è (almeno sulla carta) lo 'stato di diritto', cioè quello in cui un adeguato complesso di norme di condotta trovi corrispondenza in un ampio complesso di vigorose norme sanzionatorie e in un ben attrezzato sistema giudiziario ed esecutivo che provveda alla realizzazione dell'ordine sociale. Il che comunque (è opportuno tenerlo ben presente) non significa che si soddisfino automaticamente anche i principi dell'etica, le esigenze della democrazia e quant'altro si possa esigere o auspicare affinché la vita sociale si realizzi al meglio. È ovvio che a questo fine occorra compiere una grande battaglia integrativa ed è stato (ed è ancora) sotto gli occhi di tutti il carattere dittatoriale e illibertario di molti, di troppi ordinatissimi stati di diritto, sia del passato e sia del presente.

6.2. Punto secondo. Come la società politica fa storia e 'vive' (nasce, cresce e si modifica, muore), così fa storia e vive la sua fascia integrativa costituita dal diritto. Il diritto vive, e assume spesso consistenze nuove, non solo perché si adegua ai mutamenti strutturali e funzionali della società politica cui inerisce e perché produce pertanto nuove e piú opportune norme e sistemazioni. Esso vive anche perché l'obbedienza dei cittadini alle sue norme, e così pure l'obbedienza da parte degli stessi magistrati, è condizionata

parziali, provvisorie ed approssimative. Di perfezionarle oppure di respingerle mi mancano probabilmente la capacità e sicuramente il tempo. Tuttavia mi incoraggia ad evocarle un episodio, fra i tanti che potrei ricordare, di cui fu protagonista il grande Isacco Newton: quello della mela che gli cadde sul capo dall'albero sotto cui sostava. Io non sono Newton, d'accordo. A ben pensarci, non sono nemmeno un albero. Ma chi sa che le poche mele metaforiche delle mie idee non vadano a finire tra le mani di qualche geniale Newton del futuro e che questi, anziché scartarle frettolosamente, non le prenda in considerazione per imprevedibili sviluppi? Ecco dunque il motivo per cui passo a sintetizzarle, rinviando per i particolari a molte e molte pagine, non sempre concordi tra loro, che ho pubblicato in precedenza, ma specialmente alle cinque edizioni pubblicate, tra il 1949 e il 1990, del mio libro su *L'ordinamento giuridico romano* (Napoli, ed. Jovene). Ed ecco anche per quale ragione tengo a precisare che questo mio tentativo di sintesi (come pure il piccolo testo elementare che lo ha in parte anticipato, nel 1996, col titolo *Il diritto. Un identikit*, p. 185) non è assolutamente un esercizio di 'teoria generale' alla maniera stupenda della 'reine Rechtslehre' creata a suo tempo (1933) da Hans Kelsen. La sua base di lancio non è generica e astratta, ma è concreta: è essenzialmente costituita dall'esperienza romana antica, quella del *ius Romanorum* (diciamo da Romolo a Giustiniano). Quindi il suo orizzonte applicativo si estende (senza pretendere di ritrovarvisi tal quale) ai soli ordinamenti moderni di derivazione o ispirazione antico-romana. Ciò precisato, la mia personale tendenza nel ragionare di diritto è di appigliarmi ai tre punti di approssimativo sostegno che passo qui di seguito ad accennare.

6.1. Punto primo. Il *ius*, il diritto, il giuridico (non facciamo questione di nomi) è un *quid* che inerisce solitamente alle 'società politiche', ai così detti 'stati', ma non un

improbabili studiosi dei miei scritti giungeranno, perché no?, alla conclusione che il mio pensiero sia stato incisivamente influenzato dalla filosofia di Martin Heidegger, ma mi affretto subito dopo a proclamare che la tesi sarà infondata perché Heidegger non lo ho mai letto, dunque la mia coincidenza col pensiero di lui è del tutto casuale. Ora le cose stanno così e non stanno così. In realtà io di Martin Heidegger ho letto una volta *Sein und Zeit* (1927), l'opera fondamentale. Ricordo di averlo fatto nel 1968, in uno dei molti mesi di agosto che ho trascorso ogni anno sulle montagne di Mürren, dirimpetto alla Jungfrau. Lo ricordo bene perché l'agosto del 1968 fu quello dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia di Dubček, ma ricordo altresì che spesso mi tornava difficile intendere a puntino il linguaggio dell'autore e che l'amabile professore e filosofo Georg Picht, ospite del mio stesso albergo, al quale mi rivolgevo per chiarimenti, non mi era per vero di molto aiuto, forse anche perché non condivideva le teorie dell'Heidegger. Fatto sta, insomma, che se io sono un tantino esistenzialista, ciò non dipende da mie approfondite letture di Sören Kierkegaard o di Martin Heidegger o di Jean Paul Sartre. Dipende dal fatto che, respirando l'aria dei nostri tempi e lavorando alla ricerca del diritto, io sono appunto diventato un tantino esistenzialista e tendo perciò a mettere in dubbio tutto. Tutto, mi capite? Senza cedere all'illusione ciceroniana che *'dubitando ad veritatem pervenimus'*. E infatti il massimo cui possiamo aspirare, quando siamo posti davanti ad un problema, è di giungere ad una soluzione che ci paia appagante e che ci sembri vera. Ma sarà veramente vera la soluzione del dubbio? Temo che come uomini non siamo mai in grado di affermarlo positivamente. Al più, e particolarmente per certi ben noti interrogativi di fondo, può tranquillizzarci la fortuna di avervi fede.

5. Insomma le conclusioni cui sono pervenuto, ormai al termine della mia lunga vita di ricerca, sono tutte, ahimé,

per aver scritto, in esordio (p. 1 s.), che il mio metodo di ricerca storico «è consistito non tanto nella riflessione filosofica ad alta quota, cui sono poco incline anche perché poco adatto, quanto nello studio quotidiano dei dati disponibili, nella conversazione e discussione critica con altri giuristi e nell'insegnamento universitario ai giovani aspiranti giuristi». Proprio per questo, nonché per aver coerentemente sostenuto, pagina dopo pagina, quando in esplicito e quando tra le righe, che il giurista (e così pure il fisico nucleare, l'insettologo, il pediatra eccetera eccetera) non ha né l'interesse né il tempo (salvi casi eccezionali di genialità molteplice) di andare a fondo di discipline scientifiche diverse dalle sue; non li ha. Di questa verità cominciai a convincermi già da giovane studente. Come mi pare di aver già raccontato in una precedente occasione, fu in terza liceo, al Beccaria di Milano, che mi apersi francamente al mio giovane e caro insegnante di filosofia. Gli dissi che con me non vi era nulla da fare: l'idealismo di Hegel, di Croce e di Gentile assolutamente non mi convinceva, con quelle sue ardite pretese di scoprire tutti, ma proprio tutti i meandri, i ripostigli e le segrete di un castello immaginario. E non è che di filosofi e di filosofia mi sia, da allora in poi, tenuto a digiuno. Agevolato dal bene (o dal male?) che dormo solitamente pochissimo e che manco della tendenza ai troppi rapporti di società, ho l'uso di spendere non poco dei miei tempi 'ricreativi' nel dare soddisfazione alla curiosità che mi pervade per informarmi al riguardo di tutte le manifestazioni dello spirito, ivi comprese letteratura, politica, sport. Certo che lo faccio. Siccome però la mia premura di studio è tuttora per la ricerca giusromanistica, sacrifico volentieri a questa attività ogni approfondimento eccessivo, lasciando da parte (possibile?) perfino il *Codice da Vinci* e il maghetto Harry Potter.

4. Qui ci sta bene una precisazione. Nelle pagine finali di *Coda* (p. 181 s.) figura un 'Epilogo con Heidegger' nel quale io suppongo, a fini polemici, che tra duemila anni gli

in un volume definitivo e non se ne parli più (*Coda = La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Padova 2009, ed. Cedam, p. 196). Se si tien conto che le mie pubblicazioni scientifiche hanno preso l'avvio nel 1937 con la stampa della dissertazione di laurea sulla *Collatio bonorum* e se si scorre l'elenco della mia successiva produzione scientifica diffusa a stampa, si può constatare che dal 1937 sino ad oggi, cioè sino al 2009, non vi è stato anno in cui non abbia pubblicato qualcosa in materia di diritto privato, di diritto pubblico, di giurisprudenza di Roma antica. Roba buona, roba cattiva? Non so, non sta a me giudicare. L'essenziale è che ho lavorato, questo sí, ho lavorato moltissimo e che pian piano mi sono fatte e confermate alcune convinzioni personali sull'importanza culturale del diritto romano antico, sui metodi per studiarlo storicamente, sull'influenza dell'attività giusromanistica nell'ambito della ricerca giuridica in generale. Idee non so quanto preziose, ma certamente utili anche se per essere confutate, delle quali ho cercato di rendere chiaro conto nella mia ultima monografia, la quale consiste in una raccolta mirata di scritti vecchi e nuovi, tutti minuziosamente riveduti e armonizzati tra loro, che porta la data del 2007 (*Ricerca = La ricerca del diritto. Spunti di un giusromanista*, Napoli ed. Jovene 2007, p. xiv-182).

3. A prescindere dalla lusinghiera valutazione critica di Umberto Vincenti, direttore della collana 'Law and Argumentation' in cui è stata inserita, la mia *Ricerca* non ha fruito, per vero, di grande accoglienza da parte degli specialisti cui era diretta. Ho l'impressione che i più l'abbiano presa come una raccolta puramente materiale di articoli già letti e di due o tre articoletti da potersi scorrere separatamente in futuro, con comodo: una sorta di mazzo di asparagi. Francamente mi spiace. E non perché con quel libro io mi illuda di aver pittato il sole ed aver spalancato i portali a conoscenze grandiose. Proprio per il contrario, invece. Proprio

2. Anzi no, anzi no, anzi no. A pensarci meglio, vi è un'altra ricorrenza da segnalare, anche se farlo per me e un po' triste. Con il 31 dicembre 2008, essendo ormai prossimo il novantacinquesimo compleanno, ho deciso di concludere una consuetudine (riconoscetemelo, gentile) che avevo iniziato nel 1999, dopo aver abbandonato per raggiunti limiti di età la direzione della mia carissima rivista *Labeo*. Si trattava dell'uso di inviare periodicamente a pochi compagni di lavoro e a pochissimi altri amici giuristi un fascicolo di note e di osservazioni, principalmente (ma non solo) di diritto romano, al fine di ricordarmi loro come giusromanista e antichista tuttora, anche se con qualche fatica, presente alle bandiere. Dal 1999 al 2004 i fascicoli furono dodici, tutti piuttosto corposi, e si intitolarono per quel che effettivamente erano, cioè per 'trucioli di bottega' rispolverati, raccomandati, spesso completati. Ma col 2004, anno del novantesimo genetliaco, malgrado che di trucioli (cioè di schede) ne avessi ancora un buon numero, smisi con questa pratica divenuta via via troppo faticosa. Raccolsi e pubblicai i miei dodici fascicoli privati in un volume destinato al pubblico (*Truc. = Trucioli di bottega. Dodici acervoli*, Napoli 2005, ed. De Frede, p. 384); dopodiché dedicaí ogni anno agli amici quattro comunicazioni a stampa che fossero meno lunghe e meno impegnative delle precedenti, contrassegnandole come frutti della mia 'coda dell'occhio'. Tuttavia, alla fine mi sono convinto che pure con questa attività ridotta ormai non ce la faccio piú. Al peso degli anni si è aggiunto quello dell'umore, anzi del malumore, il quale mi impedisce di guardare con fiducia allo sviluppo culturale, in materia giuridica, del nostro paese, dell'Unione Europea e degli studi giusromanistici. Mi auguro di sbagliarmi, ma la situazione politica generale e quella universitaria non sono tali, in Italia e in Europa, da favorire successi. Non sono tali, o almeno cosí a me sembra. Ecco quindi che, accettando una generosa offerta editoriale, ho trasferito le mie code, opportunamente riattate,

1. Come tutti i vecchi, specie se molto vecchi, io vengo facilmente preso dal compiacimento degli anniversari che mi concernono. 'Sono passati tanti anni ed eccomi ancora qui: ce l'ho fatta'. È un'innocente parentesi tra la compressa di Acetúp e la fiala di Melolàmp. Non fa male a nessuno, esclusi forse gli stretti familiari e qualche amico fedele, ai quali propino talvolta anche piccole dosi di significanti ricordi personali prima di ingerire, a giorni alterni, una pastiglia di Fedomít o di Turinèx. Solo in pochi, anche se non pochissimi casi mi spingo al di là di questi limiti. Impugno la penna (la penna ho detto, non il computer) e scrivo, al solito con mille correzioni e rifacimenti, un articolo del tipo di questo che qui vi offro. In fondo si tratta del male minore. Fuori dalla mia presenza, se ne può commentare il contenuto o la stesura in assoluta franchezza. E un discorso che vale per quanto ho pubblicato in occasione del mio ottantesimo genetliaco (1994, *PDR = Pagine di diritto romano*, 7 voll., Napoli Jovene ed.), o per quanto ho fatto venire alla luce nella ricorrenza del novantesimo compleanno (2004, *Mucio e Servio*, f.c., poi inserito in *APDR = Altre pagine di dir. rom.*, p. 393, ed. De Frede, Napoli 2006), oppure per la piccola raccolta di alcuni precedenti pezzi (tutti revisionati) cui ho dato il via nel settantesimo anniversario della laurea in diritto romano con Siro Solazzi (1936), *Linee di tutti i giorni*, 2007, Napoli ed. Satura, p. 152). Con il che direi proprio che la riserva delle autocelebrazioni anniversarie sia esaurita.